

L'OPUS DEI E LA NUOVA FIGURA GIURIDICA DELLE PRELATURE PERSONALI

RAFFAELE TOMASSETTI
Dottore in Teologia

1. Introduzione.

1. Vi sono nella vita della Chiesa due dati che, in stretta relazione tra loro, convergono a indicare un buon punto di partenza per l'argomento che qui si intende trattare.

Bisogna in primo luogo far riferimento alla sollecitudine dei Padri del Concilio Vaticano II che, dando risposta a necessità di apostolato sollevate dal mondo contemporaneo, auspicarono la creazione di nuove **strutture giurisdizionali più flessibili**, che integrassero quelle già esistenti, nell'organizzazione pastorale e gerarchica della Chiesa. Una di queste strutture, per « l'attuazione di peculiari iniziative pastorali » (1), fu la **figura delle Prelature personali**, sviluppata dallo stesso Pontefice Paolo VI che aveva approvato e promulgato i documenti conciliari (2). E fu lo stesso Paolo VI, considerando la natura teologica e giuridica di queste strutture pastorali, a stabilire la loro dipendenza dalla S. Congregazione per i Vescovi (3). Queste Prelature personali, sempre nell'ambito dei documenti che le inquadrano (attualmente i cann. 294-297 del nuovo Codice di Diritto Canonico, che ne costituiscono la legge-quadro), ammettono una grande varietà di configurazioni, dato che possono essere erette dalla Santa Sede « non solo per esercitare la cura pastorale *ordinaria* rispetto a *peculiari gruppi di fedeli*, ma anche per attuare *speciali opere pastorali* a favore di una qualsiasi categoria sociale » (4), e per realizzare una migliore distribuzione del clero.

2. Un altro aspetto del Concilio Vaticano II che è opportuno mettere in risalto è il profondo sviluppo dottrinale dato a una realtà feconda di

(1) Cfr. CONC. VAT. II, Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10.

(2) Cfr. Motu pr. *Ecclesiae Sanctae* [6 agosto 1966], I, n. 4.

(3) Cfr. Cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae* [15 agosto 1967], n. 49, § 1. Salva restando la competenza della S.C. per le Chiese Orientali e della S.C. per l'Evangelizzazione dei Popoli, nel loro rispettivo ambito.

(4) J.L. GUTIÉRREZ, *De Praelatura Personali iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas*, in « Periodica », 72 (1983), pp. 71-111 (il testo citato si trova a p. 77).

conseguenze: la partecipazione attiva di tutti i fedeli, in virtù del battesimo ricevuto, all'unica missione della Chiesa, ognuno nell'ambito della propria personale condizione (5). Una delle concretizzazioni di questa dottrina nell'ordinamento giuridico della Chiesa, già prevista nel Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, è la possibilità di « **cooperazione organica** » di laici all'**apostolato** che viene svolto da una Prelatura personale (6).

In questi casi, come è stato scritto di recente, « ci troviamo di fronte a un programma pastorale della Chiesa giuridicamente strutturato, non imposto, bensì offerto ai laici. Questa possibilità corrisponde perfettamente alla dilatazione di orizzonti ecclesiali realizzata dal Concilio, che ha sottolineato come la missione apostolica della Chiesa non possa ridursi alla sola attività della Sacra gerarchia, e ha così riconosciuto e promosso la funzione che compete ai laici nell'unità di questa missione » (7).

3. Allo stesso tempo, come espressione della azione di Dio, che precede spesso la norma giuridica e ne suscita la necessità, si andava sviluppando l'**Opus Dei**, che il 2 ottobre 1984 ha compiuto cinquantasei anni di esistenza nella Chiesa. Tutti questi anni sono trascorsi all'insegna della fedeltà al carisma ricevuto e, nel contempo, determinati avvenimenti hanno segnato delle tappe di rilievo nella sua storia: nel 1950 fu approvato il suo diritto particolare da parte di Pio XII, con l'unica configurazione giuridica allora possibile — la « meno inadeguata », come si espresse il Fondatore, il Servo di Dio mons. Josemaría Escrivá de Balaguer — in accordo col diritto vigente e con le peculiari caratteristiche dell'istituzione, ossia quella di Istituto Secolare; nel 1975 venne a mancare mons. Escrivá, non senza aver lasciato precise indicazioni sulla definitiva sistemazione giuridica dell'**Opus Dei**; e infine nel 1982 fu dato **inquadramento giuridico** all'**Opus Dei nell'ambito delle Prelature personali**.

Con questa ultima tappa hanno trovato il loro punto di convergenza da una parte le citate disposizioni conciliari, che ancora non avevano raggiunto una realizzazione pratica per quanto si riferisce alla erezione di

(5) Cfr. CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 10; Decr. *Christus Dominus*, n. 16; Decr. *Apostolicam actuositatem*, nn. 1, 2, 3 e *passim*; ecc. La partecipazione di tutti i fedeli alla missione della Chiesa è espressa lucidamente nel can. 208 del nuovo CIC.

(6) Cfr. nuovo CIC, can. 296, dove, in sintonia con il Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, si stabilisce la possibilità — non la necessità — di tale cooperazione organica. Si tratta di un elemento non necessario per l'erezione di una Prelatura personale, che dipenderà dagli Statuti particolari di ciascuna. Può però succedere che questo elemento, non necessario per la costituzione di una Prelatura personale *in genere*, sia essenziale per una Prelatura in concreto: e questo si dà nell'**Opus Dei**, che perderebbe la sua stessa ragion d'essere senza il lavoro congiunto e mutuamente complementare di chierici e laici.

(7) P. RODRIGUEZ - A. DE FUENMAYOR, *Sobre la naturaleza de las Prelaturas personales y su inserción dentro de la estructura de la Iglesia*, in « *Ius Canonicum* », 24 (1984), pp. 9-47 (sull'idea qui esposta, cfr. pp. 28 s.). Cfr. anche G. LO CASTRO, *Le Prelature personali per lo svolgimento di specifiche funzioni pastorali*, in « *Il Diritto Ecclesiastico* », 1983, pp. 85-143, specialmente pp. 129-135.

Prelature personali, e, dall'altra, l'*iter* giuridico seguito dall'Opus Dei per poter ottenere una configurazione canonica pienamente adeguata alla propria identità ecclesiale. Tutto ciò è divenuto realtà con l'erezione della Prelatura personale della Santa Croce e Opus Dei (oppure, più in breve, Prelatura dell'Opus Dei).

Continuo, attraverso queste tappe, è stato lo **sviluppo apostolico** dell'Opus Dei, che conta su un clero di più di mille sacerdoti, e su oltre settantamila fedeli laici, uomini e donne, coniugati e celibi, lavoratori manuali e professionisti di ogni campo dell'attività umana. Le nazioni del mondo in cui l'Opus Dei svolge il suo apostolato al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali sono ormai tutte le nazioni libere dell'Europa e dell'America, e inoltre molti Paesi dell'Asia (Filippine, Giappone, Hong Kong, Singapore, Malaysia, ecc.), dell'Africa (Kenia, Nigeria, Costa d'Avorio, Zaire) e dell'Oceania (Australia).

2. Rispondenza del diritto al carisma.

1. Il documento pontificio che erige l'Opus Dei in Prelatura personale è la Costituzione apostolica *Ut sit*, del 28 novembre 1982 (8). Alla stessa data, « L'Osservatore Romano » dava notizia del provvedimento pontificio, unitamente alla nomina di mons. Alvaro del Portillo, successore di mons. Escrivá alla guida dell'Opus Dei, come Prelato; le notizie erano accompagnate, sul foglio vaticano, da una *Dichiarazione* della S.C. per i Vescovi (9) e da un commento del cardinale Prefetto e del Sottosegretario della stessa Congregazione.

Successivamente, il 19 marzo 1983, si svolse presso la Basilica di sant'Eugenio a Roma la cerimonia di inaugurazione della Prelatura, con l'atto di esecuzione, da parte del legato pontificio mons. Romolo Carboni (Nunzio apostolico in Italia), della Costituzione apostolica *Ut sit* e la consegna del relativo chirografo nelle mani del Prelato dell'Opus Dei (10).

2. In che cosa è consistito questo atto pontificio? In due diversi momenti la Cost. ap. impiega la parola « trasformazione » e, più in concreto, parla di « **trasformazione dell'Opus Dei in accordo con la sua natura e con le norme del Concilio Vaticano II** ». Questa espressione riflette in modo preciso la sua esatta portata: da una parte il Santo Padre ha ritenuto che fosse giunto il momento di mettere in opera, nell'organizzazione pastorale della Chiesa, una nuova struttura rimasta fino allora solo un desiderio e un progetto conciliare; d'altra parte viene espressa la convenienza di dare all'Opus Dei, fenomeno pastorale di provata efficacia apostolica, la configurazione giuridica corrispondente alla sua identità sociale.

(8) Il testo è stato pubblicato in « Acta Apostolicae Sedis », 2 maggio 1983, pp. 423-425.

(9) Pubblicata in « Acta Apostolicae Sedis », cit., pp. 464-468.

(10) L'esecuzione è stata affidata in questo caso al Nunzio apostolico presso la nazione dove si trova la sede del governo centrale della Prelatura e la chiesa prelatizia.

Questa decisione ebbe luogo dopo un lungo studio, iniziato nella sua fase più immediata nel 1969, sotto la direzione del Servo di Dio Josemaría Escrivá. Il progredire di questo studio pose in luce che l'Opus Dei poteva inserirsi perfettamente nella linea dell'organizzazione attraverso la quale la Chiesa compie la sua missione pastorale, giacché di fatto possedeva tutti i requisiti giuridici stabiliti per la figura di una Prelatura personale. Per questo il Legislatore, nella citata Costituzione apostolica, fa constatare come egli stesso, nel 1969, avesse dato mandato al Dicastero della Curia Romana « al quale per sua natura competeva l'assunto », ovvero alla S. C. per i Vescovi, « affinché, dopo aver considerato attentamente tutti gli elementi sia di diritto che di fatto [...], vagliasse la richiesta formale che era stata presentata dall'Opus Dei » (11).

3. È avvenuta, in primo luogo, la creazione di **un nuovo strumento pastorale nella struttura gerarchica della Chiesa**. In effetti, come è stato autorevolmente dichiarato, « le Prelature personali [...] rappresentano un'ulteriore prova della sensibilità con la quale la Chiesa risponde alle peculiari necessità pastorali ed evangelizzatrici del nostro tempo. Per questo motivo, il provvedimento pontificio con cui l'Opus Dei, con il nome di Santa Croce e Opus Dei, è stato eretto in Prelatura personale mira direttamente alla promozione dell'attività apostolica della Chiesa. Esso, infatti, fa diventare realtà pratica e operativa un nuovo strumento pastorale, finora soltanto auspicato e previsto nel diritto, e lo realizza tramite un'istituzione che si presenta con provate garanzie dottrinali, disciplinari e di vigore apostolico » (12).

4. In perfetta corrispondenza con quanto è stato prima esposto, come ha dichiarato il Prelato dell'Opus Dei in una intervista, un documento della Santa Sede qualificava come **doppiamente pastorale il fine dell'Opus Dei**:

« Infatti il Prelato e il suo presbiterio svolgono una “peculiare opera pastorale” in servizio del laicato — ben circoscritto — della Prelatura, mentre tutta la Prelatura — presbiterio e laicato insieme — realizza un apostolato specifico al servizio della Chiesa universale e delle Chiese locali. Sono due, quindi, gli aspetti fondamentali della finalità e della struttura della Prelatura, che spiegano la sua ragion d'essere e il suo naturale e specifico inserimento nell'insieme dell'attività pastorale ed evangelizzatrice della Chiesa: - a) la “peculiare opera pastorale”, che il Prelato con il suo presbiterio svolgono per assistere e sostenere i fedeli laici incorporati nell'Opus Dei nel compimento degli specifici impegni ascetici, formativi e apostolici da essi assunti e che sono particolarmente esigenti; - b) l'apostolato che il presbiterio e il laicato della Prelatura, inseparabilmente uniti,

(11) Cost. ap. *Ut sit*, proemio. Sulle diverse fasi dello studio realizzato dalla S. Congregazione, cfr. card. S. BAGGIO, *Un bene per tutta la Chiesa*, in « L'Osservatore Romano », 28 novembre 1982, pp. 1 e 3.

(12) S.C. PER I VESCOVI, *Dichiarazione*, cit., introduzione. Cfr. card. S. BAGGIO, *art. cit.*, e M. COSTALUNGA, *Sottosegretario della S.C. per i Vescovi, L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, in « L'Osservatore Romano », 28 novembre 1982, p. 3.

realizzano per suscitare in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità e all'apostolato, e più specificamente, del valore santificante e santificatore dell'ordinario lavoro professionale » (13).

5. Al motivo sopra esposto se ne aggiunge un altro, che si riferisce all'Opus Dei in sé considerato: « Al tempo stesso, tale provvedimento assicura all'Opus Dei un **ordinamento ecclesiale pienamente adeguato al suo carisma fondazionale e alla sua realtà sociale** e, mentre risolve il problema istituzionale, perfeziona l'armonico inserimento dell'istituzione nella pastorale organica della Chiesa universale e delle Chiese locali e ne rende più efficace il servizio » (14).

In effetti l'Opus Dei non poteva essere incluso, senza violenze inutili e pregiudizievoli (come dimostra la sua stessa storia), fra gli Istituti di vita consacrata, religiosi o secolari, perché alla natura istituzionale dell'Opus Dei sono estranei i due elementi sostanziali e costitutivi di questi Istituti: la professione dei cosiddetti « consigli evangelici », propri del peculiare « stato di consacrazione » (15), e il fatto di assumere quest'obbligo « con i voti o con altri sacri legami, secondo il loro modo proprio assimilati ai voti » (16).

D'altra parte, come afferma la Cost. ap. *Ut sit*, l'Opus Dei costituisce « una compagine apostolica che, formata da sacerdoti e da laici, uomini e donne, è allo stesso tempo organica e indivisa: cioè, come un'istituzione dotata di un'unità di spirito, di fine, di regime e di formazione ». Per la sua solidità organizzativa, con una struttura centralizzata, per il suo peculiare regime giuridico — che comporta, fra altre cose, la facoltà di formare e di incardinare i propri sacerdoti —, per i seri impegni ascetici, formativi e apostolici assunti dai laici, ecc., l'Opus Dei non poteva nemmeno essere compreso fra le Associazioni di fedeli.

6. Quanto finora è stato esposto potrebbe portare a pensare che, essendo il dovere di cercare la santità personale e di dare valore cristiano al proprio lavoro un obbligo comune a tutti i membri della Chiesa, non ap-

(13) G. NAVARRO (a cura di), *Che cos'è l'Opus Dei* (Intervista a mons. Alvaro del Portillo), in « Avvenire », 30 novembre e 1 dicembre 1982, p. 3. Vedi anche card. S. BAGGIO, *art. cit.* Questa finalità pastorale porta con sé la ricerca personale e la diffusione della pienezza della carità, in perfetta sintonia con la dottrina conciliare della chiamata universale alla santità e all'apostolato.

(14) S.C. PER I VESCOVI, *Dichiarazione*, cit., proemio.

(15) Cfr. CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, nn. 43-45; Decr. *Perfectae caritatis*, n. 1. La vita consacrata è senza dubbio un tesoro della Chiesa. Ma si muoverebbe in una prospettiva riduttiva chi non tenesse conto della radicale unità della vocazione cristiana, propria di tutti i battezzati, e vedesse una forma equivalente agli Istituti di vita consacrata in tutto ciò che, insieme all'esercizio dell'apostolato, miri alla ricerca della santità e al desiderio di impiegare i mezzi per raggiungerla.

(16) CONC. VAT. II, Cost. dogm. *Lumen gentium*, n. 44; cfr. Decr. *Perfectae caritatis*, n. 11.

paia con chiarezza né l'indole specifica del fine dell'Opus Dei, né la necessità di farne una Prelatura; si potrebbe inoltre aggiungere che, per fomentare la presa di coscienza di questo dovere, sono sufficienti i mezzi ordinari di cui dispone la pastolare diocesana.

In proposito, tuttavia, va osservato che la chiamata universale alla santità e la visione cristiana del lavoro, in quanto appartengono alla dottrina generale della Chiesa, sottolineano precisamente come l'attività dell'Opus Dei si inserisca in modo pieno nella missione totale e unica del Popolo di Dio. Sotto il profilo teologico, ciò significa che Dio ha voluto esplicitamente mettere in risalto, e sottolineare in modo molto incisivo — anche per mezzo di una speciale istituzione ecclesiastica, promossa molti anni prima del Concilio Vaticano II —, un aspetto concreto dell'esistenza cristiana che oggi riveste, per di più, una particolare importanza pastorale: **il valore santificatore dell'ordinario lavoro professionale**, di cui trattano il Concilio Vaticano II nella Cost. past. *Gaudium et spes*, e Giovanni Paolo II nell'enciclica *Laborem exercens*.

In effetti nessuna istituzione ecclesiastica ha finalità specifiche che non possano essere incluse nella totalità della spiritualità cristiana e dell'attività pastorale ordinaria della Chiesa; e tuttavia si tratta di istituzioni, ossia di entità costituite ed erette con struttura organizzativa propria e con personalità giuridica. Tutti i fedeli sono obbligati a praticare la povertà cristiana, a esercitare le opere di misericordia, a coltivare lo spirito missionario, ecc., ma ciò non impedisce che lo Spirito Santo abbia suscitato nella Chiesa istituzioni benemerite che danno testimonianza specifica di ciascuno di questi doveri.

3. Le Prelature personali.

1. Le Prelature personali sono **strutture gerarchiche della Chiesa, che si distinguono dalle Chiese particolari**, ossia dalle Diocesi, dalle Prelature territoriali — prima dette Prelature *nullius* —, dai Vicariati apostolici, ecc. Le Chiese particolari hanno la caratteristica di costituire strutture giurisdizionali pienamente autonome, governate da un Vescovo diocesano o da chi ne fa le veci; inoltre — anche se non si tratta di un elemento costitutivo — esse sono strutture delimitate territorialmente (17). Le Prelature personali, invece, realizzano il loro compito specifico **nell'ambito delle Chiese particolari**: perciò la loro autonomia non può mai essere piena, anzi la loro azione dovrà sempre rispettare i diritti che, in ogni Diocesi, competono al proprio Vescovo. Se ne deduce che una Prelatura personale non è una Diocesi senza territorio definito, che si installa e agisce in Diocesi già stabilite, ma deve intendersi come una struttura gerarchica della Chiesa, creata dall'Autorità Suprema, per contribuire, mediante un com-

(17) Cfr. CIC, can. 372, § 2: « nello stesso territorio ».

pito specifico, all'attività pastorale della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

Le Prelature personali sono strutture giurisdizionali della Chiesa perché la potestà con cui sono governate riguarda **un ambito particolarizzato della « sacra potestà »** strutturale della Chiesa universale. Tale particolareggiatura non viene data, come nel caso della potestà del Vescovo diocesano, sulla « porzione del Popolo di Dio » che gli è stata affidata per costituire una Chiesa particolare, realtà questa formata a immagine della Chiesa universale e in cui « è presente e operante » la Chiesa cattolica. Si tratta piuttosto di un'applicazione costituzionale e organizzativa, per diritto ecclesiastico, della « sacra potestà », per **compiti pastorali concreti e specifici, a servizio della Chiesa universale e anche delle Chiese locali**, nella cui pastorale organica queste Prelature personali si innestano armonicamente. Nel compimento della sua funzione di servizio alla comunione — la Chiesa è comunione delle Chiese (*communio ecclesiarum*) e corpo delle Chiese (*corpus ecclesiarum*) — la Suprema Autorità ha previsto perciò una serie di strutture gerarchiche, dalla Curia Romana o dal Sinodo dei Vescovi, ecc., che collaborano con diverse forme di potestà al compimento della « funzione primaziale », alle Prelature personali, che costituiscono un servizio pastorale specifico posto in atto dalla stessa Suprema Autorità, e che non viene imposto, ma offerto alle Chiese locali, per il bene delle stesse. Le Prelature personali non sono pertanto Chiese particolari, come abbiamo già detto, anche se hanno in comune con esse il carattere di istituzioni di natura gerarchica e ammettono, a seconda dei casi, una maggiore o minore equiparazione giuridica ad esse.

2. Il carattere di struttura gerarchica, proprio delle Prelature personali, viene chiaramente espresso anche in quella che attualmente costituisce la legge-quadro delle Prelature personali, ossia nei cann. 294-297 del nuovo Codice di Diritto Canonico (18). In effetti tutta la loro normativa esprime e definisce una struttura che non è associativa bensì gerarchica: le Prelature personali vengono erette da parte della Santa Sede per promuovere una migliore distribuzione del clero o per l'attuazione di particolari compiti pastorali o missionari a favore di varie regioni o di diversi gruppi sociali; l'erezione è preceduta dalla consultazione, da parte della Santa Sede, dei Vescovi interessati o delle Conferenze episcopali (19). Una Prelatura per-

(18) Questi canoni, durante tutta la fase del lavoro di codificazione, erano collocati nella Sezione del Libro II dedicata alle Chiese particolari. Solo all'ultimo momento, per mettere in risalto che le Prelature personali non sono Chiese particolari, questi canoni furono trasferiti alla Parte I del Libro II, in un titolo proprio che segue quello dedicato ai chierici e precede quello che tratta delle Associazioni di fedeli. Quest'ordine sistematico definitivo mette in chiaro come le Prelature personali non siano Chiese particolari, né Associazioni, né Istituti di vita consacrata; allo stesso tempo, dal contenuto sostanziale dei canoni citati si deduce con chiarezza il loro carattere di strutture gerarchiche.

(19) È questa la normativa comune in casi simili: cfr. CIC, cann. 372, § 2 e 431, § 3.

sonale, inoltre, si regge con legge particolare pontificia, i suoi Statuti, che essa non si dà da sola, ma che le sono concessi dalla Santa Sede (20). La nomina del Prelato compete al Romano Pontefice, che realizza la provvista di questo ufficio mediante uno dei modi previsti dal diritto universale (21). Il Prelato può erigere un seminario, dove si formano i chierici che verranno incardinati alla Prelatura, e riceveranno l'ordinazione « a titolo di servizio alla Prelatura », ossia per il servizio ministeriale proprio della Prelatura.

Per ciò che si riferisce in concreto all'Opus Dei, la sua erezione è stata realizzata mediante Costituzione apostolica, il documento pontificio che si usa abitualmente per l'erezione delle strutture gerarchiche della Chiesa, redatto con clausole e stile consueti in casi del genere (22).

4. Composizione di una Prelatura personale.

Una Prelatura personale **deve constare necessariamente di sacerdoti del clero secolare**; ma, allo stesso tempo, **può anche comprendere fedeli laici**, se ciò è previsto nella legge particolare data alla Prelatura dalla Santa Sede. Per maggior chiarezza possiamo distinguere due ipotesi.

1) La prima è che questi fedeli laici, come prevede il can. 296 in continuità con il Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, acquisiscano nei confronti della Prelatura un vincolo contrattuale che li porta a cooperare organicamente nell'apostolato che essa svolge. In questo caso la legge particolare della Prelatura dovrà determinare il modo di questa cooperazione, così come i diritti e gli obblighi che ne derivano. È conveniente porre in risalto che questa cooperazione non può rivestire la forma di aiuto al clero nel compito specifico di quest'ultimo, perché, se venisse limitata a questo, la sua menzione nel canone sarebbe del tutto inutile: è infatti del tutto evidente che i laici possono collaborare con il clero. La « **cooperazione organica** » va molto più in là, e può comprendere addirittura requisiti per i quali si può a buon diritto parlare di una « **incorporazione** » del fedele laico alla Prelatura, senza che egli cessi peraltro di essere un fedele della Diocesi cui appartiene a motivo del suo domicilio. È quanto avviene nel caso concreto della Prelatura dell'Opus Dei, nella quale l'azione dei sacerdoti e quella dei laici — nel campo delle rispettive competenze — si intrecciano e si esi-

(20) Sugli Statuti della Prelatura dell'Opus Dei, cfr. Cost. ap. *Ut sit*, norma II. Come dichiarò il Prelato dell'Opus Dei all'atto stesso dell'erezione della Prelatura e come subito si provide a fare, questi Statuti, col permesso della Santa Sede, sono stati consegnati a tutti i Vescovi delle Diocesi nelle quali l'Opus Dei lavora. Cfr. G. NAVARRO, *Intervista cit.*

(21) Cfr. CIC, can. 377, § 2; Cost. ap. *Ut sit*, norma IV.

(22) La stessa cosa è rispecchiata nelle altre norme del CIC, per es. nel can. 265, dove viene distinta con cura l'incardinazione di un chierico in una struttura gerarchica (« in una Chiesa particolare o in una Prelatura personale »), ben diversa da quella in una entità di tipo associativo (« in un istituto di vita consacrata o in una società che ne abbiano la facoltà »). Si veda anche il can. 266, articolato tecnicamente in tre paragrafi distinti.

gono mutuamente, al punto che non potrebbe esistere l'una senza l'altra. Per questo i laici dell'Opus Dei — celibi o sposati, senza distinzione alcuna — formano parte della Prelatura e si trovano sotto la giurisdizione del Prelato negli aspetti determinati dal diritto (23).

D'altra parte, contenuto fondamentale di tale vincolo con la Prelatura non può essere la realizzazione di attività che richiedano un'azione di gruppo come tale: in questo caso si tratterebbe di vincolo associativo. Al contrario, la suddetta cooperazione organica contiene nella sua radice costitutiva l'apostolato personale dei fedeli, che viene svolto da ciascuno in modo libero e responsabile, ma non isolato o svincolato dal ministero sacerdotale: il laico, altrimenti, non potrebbe — con i mezzi di cui dispone — far sì che il suo apostolato personale raggiunga le mete dell'apostolato cristiano.

2) Può anche darsi il caso di una Prelatura personale eretta per provvedere alla cura pastorale ordinaria o a determinati aspetti di questa nei confronti di un determinato gruppo di fedeli. In questa situazione possono trovarsi alcuni vicariati castrensi (24).

Per ciò che si riferisce in concreto all'**Opus Dei**, è stato scritto con precisione: « la Prelatura consta del Prelato, dei chierici in essa incardinati e dei laici incorporati. In accordo con la legge particolare data dalla Santa Sede, e in pieno accordo con le norme vigenti e con il Codice del 1983, tutto l'Opus Dei è stato eretto come Prelatura personale, e pertanto formano parte della Prelatura e sono sotto la giurisdizione del Prelato, non solo i chierici in essa incardinati ma anche quei laici — uomini o donne, celibi o sposati — che, mediante un vincolo contrattuale e avendo assunto alcuni obblighi particolarmente esigenti, partecipano alle sue opere apostoliche e cooperano organicamente in esse » (25).

5. Le relazioni con le Chiese particolari.

1. Come principio generale, il can. 297 stabilisce che le relazioni fra una Prelatura personale e le Chiese locali nel cui ambito essa desidera esercitare il suo peculiare compito pastorale, devono essere regolate dalla Santa Sede attraverso gli Statuti o legge particolare che la stessa Santa Sede attribuisce a ciascuna Prelatura (26).

(23) Cfr. Cost. ap. *Ut sit*, norma III; S.C. PER I VESCOVI, *Dichiarazione*, cit., n. III, b e d.

(24) Non si vede nessun inconveniente giuridico o pratico perché i Vicariati castrensi, oltre ai sacerdoti incardinati in Diocesi, non possano contare anche su un clero formato in un proprio seminario e incardinato nel Vicariato. Si tratterebbe del compimento, alla lettera, della clausola « potranno essere ascritti o incardinati dei presbiteri », prevista nel Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10.

(25) J.L. GUTIÉRREZ, *art. cit.*, p. 100.

(26) Il Codice dà così una configurazione tecnica alla clausola « rispettando sempre i diritti degli Ordinari del luogo », espressa sia nel Decr. *Presbyterorum Ordinis*, n. 10, sia nel Motu pr. *Ecclesiae Sanctae*, I, n. 4.

Per quanto concretamente si riferisce all'Opus Dei, tutti i suoi membri devono osservare le **norme** che nel territorio sono **vigenti per i fedeli in generale** (27). I sacerdoti incardinati alla Prelatura, inoltre, sono soggetti a tutto quello che si riferisce alla **disciplina generale del clero**, e hanno bisogno delle facoltà ministeriali concesse dalla competente autorità territoriale per esercitare il loro ministero con persone che non appartengono alla Prelatura (28). Al **coordinamento pastorale** con gli Ordinari del luogo e al fruttuoso inserimento della Prelatura dell'Opus Dei nelle Chiese locali, si provvede mediante norme che la *Dichiarazione* della S. C. per i Vescovi così riassume:

« a) per l'erezione di ogni singolo Centro della Prelatura si richiede sempre la previa autorizzazione del rispettivo Ordinario diocesano, il quale, inoltre, ha il diritto di visitare *ad normam iuris* detti Centri, sulle cui attività viene regolarmente informato; - b) riguardo alle parrocchie, rettorie o chiese, nonché agli altri uffici ecclesiastici diocesani che possono venir affidati alla Prelatura o ai sacerdoti incardinati in essa dall'Ordinario locale, si stipulerà caso per caso una convenzione tra questo e il Prelato dell'Opus Dei o i suoi Vicari; - c) in tutte le nazioni la Prelatura manterrà regolari contatti con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente » (29).

2. Sulla natura di questi rapporti con le Chiese particolari, il quotidiano « *Avvenire* » rivolse una domanda al Prelato dell'Opus Dei, all'indomani dell'erezione della Prelatura:

« In alcuni ambienti è sorta, tempo addietro, una certa perplessità relativamente allo studio, allora in corso, del cambiamento della situazione giuridica dell'Opus Dei. Vi fu addirittura qualcuno che arrivò a parlare del fatto che l'Opus Dei poteva diventare una "Chiesa parallela" o "Chiesa dentro la Chiesa". Che cosa potrebbe dirci su ciò? »

Mons. Alvaro del Portillo rispose:

« A mio parere, l'errore di affermare che cercavamo di essere indipendenti dai Vescovi poggia sul fatto che il tema della nostra trasformazione giuridica risultava difficile a capirsi se non si possedeva, assieme a certe nozioni di diritto canonico, la necessaria conoscenza dei documenti conciliari e di quelli della Santa Sede sulle nuove Prelature personali volute dal Concilio Vaticano II. Cercherò di spiegarmi meglio. A quanto pare, alcuni di coloro che manifestarono il loro disaccordo con la richiesta di cambiamento dello *status* giuridico dell'Opus Dei si soffermavano sull'esistenza di un tipo di Prelatura, le cosiddette Prelature territoriali, altrimenti dette *nullius dioecesis*, che sono le uniche previste nel Codice di Diritto Canonico del 1917 [...] e che, in effetti, sono assolutamente indipendenti dai Vescovi diocesani.

(27) Cfr. S.C. PER I VESCOVI, *Dichiarazione* del 23 agosto 1982 (pubblicata in « L'Osservatore Romano », 28 novembre 1982, p. 1), n. II, c; III, a e d; IV, a e c.

(28) Cfr. *ibid.*, IV, a e b.

(29) *Ibid.*, IV, a e b.

Non sapevano — o non tenevano conto — che il Concilio Vaticano II aveva aperto il cammino a un altro tipo di Prelature, non territoriali ma personali, che sarebbero state erette per svolgere specifici compiti apostolici, restando debitamente salvaguardati tutti i diritti dei Vescovi dei luoghi ove esse lavorassero [...]. Immagino che l'espressione "Chiesa parallela" intendesse riferirsi alla possibile esistenza di un gruppo, privo dell'autorità e del controllo della Gerarchia diocesana: una specie di "diocesi personale mondiale" o di "microchiesa" a livello universale. Indubbiamente, queste espressioni non hanno nulla a che vedere con l'alveo che ha aperto il Concilio Vaticano II approvando questo nuovo tipo di Prelature, né con quello utilizzato dall'Opus Dei fino a questo momento, né tanto meno con quello che l'Opus Dei aveva richiesto alla Santa Sede » (30).

E più avanti aggiungeva:

« Desidero insistere nel sottolineare che l'Opus Dei non ha mai preteso alcuna separazione né esenzione riguardo ai Vescovi diocesani. La nostra ragione di essere e il nostro spirito consistono nel servire la Chiesa come la Chiesa desidera essere servita. E perché questo servizio sia concreto ed efficace, in ogni diocesi dove lavoriamo *trainiamo il carro* — così si esprimeva con frequenza mons. Josemaría Escrivá — nella stessa direzione in cui lo traina il Vescovo, con lo spirito e i modi apostolici che la Santa Sede ci ha approvato » (31).

L'accenno del Prelato dell'Opus Dei al Codice di Diritto Canonico del 1917 si spiega per il fatto che non era stato ancora promulgato il nuovo *Codex*, attualmente vigente, né erano stati approntati da canonisti e teologi studi specialistici che illustrassero la logica ecclesiale che, come un filo logico, unisce le disposizioni del Concilio con gli atti pontifici di attuazione dei decreti conciliari, e questi ultimi con la globale codificazione canonica postconciliare. Ora questi studi esistono (32), come anche esiste una abbondante esperienza di vita che contribuisce a chiarire eventuali dubbi.

6. Cenni sulla spiritualità dell'Opus Dei.

Abbiamo già detto che l'Opus Dei si colloca nella linea della promozione della vita cristiana in mezzo al mondo, fra persone che hanno una famiglia e un lavoro professionale, come anche tra le file del clero secola-

(30) G. NAVARRO, Intervista cit.

(31) *Ibid.*

(32) Cfr. le opere citate nelle note 4 e 7, e anche A. DE FUENMAYOR, *La erección del Opus Dei en Prelatura personal*, in « *Ius Canonicum* », 23 (1983), pp. 9-55; J.I. ARRIETA, *L'atto di erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale*, in « *Apollinaris* », 56 (1983), pp. 89-114; R. SCHUNCK, *Die Errichtung der Personalprälatur Opus Dei*, in « *Theologie und Glaube* », 76 (1983), pp. 91-107; R. SCHUNCK, *Säkulare Spiritualität des Opus Dei*, in « *Münchener Theologische Zeitschrift* », 35 (1984), pp. 47-59; J. FORNES, *El perfil jurídico de las Prelaturas personales*, in « *Monitor Ecclesiasticus* », 107 (1983), pp. 436-472; D. LE TOURNEAU, *L'Opus Dei prélatrice personnelle: dans le droit fil de Vatican II*, in « *Revue des Sciences Religieuses* », 57 (1983), pp. 295-309; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa nel Codice del 1983*, in S. FERRARI (a cura di), *Il nuovo diritto canonico. Aspetti fondamentali della codificazione postconciliare*, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 103-145 (specialmente pp. 124-128); J. FLADER, *Personal Prelature and Opus Dei*, in « *Australasian Catholic Record* », 60, October 1983, n. 4, pp. 427-433. Cfr. anche l'interessante articolo di J. BEYER, *Istituti secolari e movimenti ecclesiali*, in « *Aggiornamenti Sociali* », (marzo) 1983, pp. 181-200, rubr. 072.

re. Si tratta, in altri termini, di una pastorale volta a responsabilizzare i cristiani comuni, riconducendo la loro vita spirituale alla consapevolezza della universale chiamata alla santità e all'apostolato nella Chiesa. In questa linea acquista giustamente un grande rilievo il riconoscimento del valore fondamentale della grazia battesimale: l'incorporazione a Cristo e alla Chiesa è, insomma, motivo fondamentale per sentirsi impegnati alla santità, cioè alla pienezza della vita cristiana, alla perfezione della carità, perché il germe del battesimo non chiede altro che di crescere fino a tale pienezza.

Detto questo, si può aggiungere che l'Opus Dei viene a ricordare ai comuni cristiani la loro **responsabilità di santità e di apostolato**; e contribuisce a renderla possibile, in pratica, attraverso quei mezzi specifici che sono parte del tesoro spirituale della Chiesa e che sono adatti alla **vita secolare e laicale** della maggior parte dei cristiani. In altri termini, la funzione pastorale dell'Opus Dei si compendia nell'insegnamento delle esigenze del Vangelo, e poi nella guida spirituale dei singoli, in modo che ciascuno sia in grado di comprendere e di praticare tali esigenze, che possono e devono giungere fino all'eroismo.

Ma è bene sentire dalla viva voce di mons. Escrivá come egli intendesse configurare l'apostolato specifico dell'Opus Dei al servizio della Chiesa. L'Opus Dei è nato « per contribuire a far sì che questi cristiani inseriti nel tessuto connettivo della società civile — con la loro famiglia, gli amici, il lavoro professionale e le loro nobili aspirazioni — comprendano che la loro vita, così com'è, può essere l'occasione di un incontro con Cristo, ed è pertanto una strada di santità e di apostolato. Cristo è presente in qualsiasi onesto impegno umano: la vita di un comune cristiano — che ad alcuni forse sembra una vita scialba e meschina — può e deve essere una vita santa e santificante » (33).

Si vede, già da questa citazione, che il nucleo fondamentale dell'applicazione secolare che l'Opus Dei fa della chiamata universale alla santità è il **lavoro ordinario**, il mestiere o la professione di ciascuno: cioè, qualcosa di umano e di temporale, non un elemento ecclesiastico. Su questo argomento non ci possiamo ora soffermare: rimandiamo piuttosto a un denso studio teologico pubblicato di recente (34), e citiamo di nuovo le parole del Fondatore:

« L'Opus Dei si propone di promuovere fra le persone di tutti i ceti della società la ricerca della santità cristiana in mezzo al mondo. Vale a dire, l'Opus Dei intende aiutare ogni persona che vive nel mondo — l'uomo comune, l'uomo della strada — a condurre una vita pienamente cristiana, senza dover cambiare il suo modo di vita quotidiana, né il suo lavoro abituale, né i propri ideali o aspirazioni. Pertanto, con una frase che scrissi molti anni fa, si può dire che l'Opus Dei è vec-

(33) *Colloqui con mons. Escrivá de Balaguer*, Ares, Milano 1982 (3ª ed.), nn. 58-60.

(34) J.L. ILLANES, *La santificazione del lavoro*, Ares, Milano 1981 (2ª ed.).

chio come il Vangelo e nuovo come il Vangelo. Si tratta di ricordare ai cristiani quel concetto meraviglioso che si legge nella *Genesi* e cioè che Dio creò l'uomo "perché lavorasse". Ci siamo ispirati all'esempio di Cristo, che trascorse quasi tutta la sua vita terrena lavorando come artigiano in un villaggio. Il lavoro non è soltanto uno dei valori umani più alti e un mezzo con cui gli uomini debbono contribuire al progresso della società: è anche cammino di santificazione » (35).

Deriva proprio da questo nucleo essenziale tutta una serie di **caratteristiche** dell'Opus Dei: il fatto che vi appartengono persone di tutti i ceti sociali, con attività professionali sia manuali che intellettuali; il fatto che vi sia, visibilmente, un ampio pluralismo di opinioni, fra i suoi membri, in materia politica e sociale, naturalmente sempre nell'ambito del comune denominatore della fede e del Magistero della Chiesa; e il fatto infine che le opere di apostolato che i membri dell'Opus Dei promuovono assieme ad altri cittadini sono opere di carattere professionale. È interessante, a questo proposito, conoscere la risposta data dal Fondatore dell'Opus Dei a chi gli domandava quale « influenza » avesse l'Opus Dei nella società, quale **influsso** esso esercitasse **sulle strutture temporali** attraverso il lavoro professionale dei suoi membri. Mons. Escrivá, indovinando un implicito riferimento a presunti influssi di tipo politico o comunque ideologico, rispose rifacendosi necessariamente a categorie schiettamente teologiche, soprannaturali:

« È evidente — disse — che, dal momento che l'Opus Dei ha fini spirituali, d'apostolato, la natura del suo influsso [...] non può che essere di quel genere: un'influenza spirituale, apostolica. Come quello della Chiesa intera, anima del mondo, l'influsso dell'Opus Dei sulla società civile non è di carattere temporale — e cioè sociale, politico, economico e così via —, benché indubbiamente incida sugli aspetti etici di tutte le attività umane; esso è sempre un influsso di ordine diverso e superiore, che si esprime con un verbo ben preciso: "santificare". [...] Per un'associazione il cui scopo sia una determinata azione politica, saranno "influenti" quei soci che hanno un seggio al parlamento o al governo. Se si tratta di una associazione culturale, si considerano "influenti" quei soci che siano dei filosofi di chiara fama, che abbiano avuto un premio letterario di rilievo, ecc. Se invece lo scopo che si propone l'istituzione è — come nel caso dell'Opus Dei — la santificazione del lavoro quotidiano degli uomini, tanto quello manuale come quello intellettuale, è evidente che dovranno considerarsi influenti tutti i suoi appartenenti: perché tutti lavorano (il dovere di lavorare, comune a tutti, ha nell'Opus Dei speciali conseguenze di ordine normativo e ascetico), e perché tutti cercano di compiere il loro lavoro, qualunque esso sia, in modo santo, in modo cristiano, con impegno di perfezione. Per questo motivo, io considero tanto "influyente" — tanto importante e necessaria — la testimonianza di un mio figliolo minatore in mezzo ai suoi compagni di lavoro, quanto quella di un rettore di università in mezzo ai professori del senato accademico » (36).

(35) *Colloqui con mons. Escrivá de Balaguer*, cit., n. 24.

(36) *Ibid.*, n. 18.

7. Le opere di apostolato.

Se il fondamento della spiritualità dell'Opus Dei è la santità e l'apostolato nella vita ordinaria, avendo la professione come base, è evidente che tutta la sua efficacia apostolica risulterà dall'impegno personale di ciascun membro, nella sua professione, nel suo ambiente, nella cerchia delle sue amicizie, nella sua famiglia. Lì infatti si svolge quell'apostolato che mons. Escrivá, nel suo libro più diffuso, « *Cammino* » (37), definisce « **apostolato di amicizia e di confidenza** » e che si basa sulla testimonianza di vita cristiana — di fede e di opere — in mezzo a coloro che condividono il lavoro e le circostanze sociali concrete in cui è immerso ogni singolo membro dell'Opus Dei.

Il che non toglie, peraltro, che le persone dell'Opus Dei, senza mai dimenticare la priorità e il carattere fondamentale dell'apostolato di amicizia e di confidenza, promuovano o aiutino **attività collettive di apostolato**, come possono essere di educazione, di beneficenza, di assistenza, di promozione sociale e così via. Si tratta sempre di attività professionali e civili — non di attività ecclesiastiche — che si svolgono nell'ambito delle leggi di ciascuna nazione, con la collaborazione economica e tecnica di tante persone, magari non praticanti o addirittura non cattoliche, che condividono gli scopi educativi, assistenziali e sociali dell'iniziativa in questione. L'Opus Dei, in queste attività promosse dai suoi membri insieme con altri cittadini, interviene per garantire la rettitudine dottrinale e fornire la direzione spirituale a chi la richiede; ma non è l'Opus Dei a sostenere o gestire quella determinata opera dal punto di vista economico, né è l'Opus Dei a determinare gli indirizzi professionali o scientifici che essa decide di adottare. Proprietari dell'opera sono gli stessi cittadini che la promuovono, con le loro risorse e l'eventuale contributo di enti pubblici e di privati; e a loro spetta *in toto* la gestione economica, nonché la scelta dei criteri professionali che sono la sostanza di quella attività (ad esempio, di un'università o di un liceo, oppure di una scuola agricola).

Detto questo, può essere utile, per farsi un'idea più concreta del tipo di attività apostoliche che l'Opus Dei anima in ogni settore della società civile, riprodurre alcune note di un cronista del « *Corriere della Sera* » che parlava del **Centro Elis di Roma**, alla vigilia della visita che Giovanni Paolo II fece a questa attività apostolica il 15 gennaio scorso.

« Il Centro internazionale della gioventù lavoratrice o Centro Elis — scrive il giornalista — ha le sue radici in un quartiere, [...] il Tiburtino-Collatino, che ha circa 87.000 abitanti. Di questi, l'82% è composto da operai, il 17% da impiegati. Solo un abitante su cento è professionista. Eppure il Centro ha trovato proprio qui il terreno ideale per la propria attività. Cinque gli indirizzi professionali attualmente organizzati dall'Elis: disegnatore meccanico, aggiustatore meccanico, elettromecc-

(37) JOSEMARIA ESCRIVÁ, *Cammino*, Ares, Milano 1984 (16ª ed.).

canico, orologiaio riparatore, orafo costruttore. Le cifre: in diciannove anni di attività, il centro ha rilasciato, dopo i due anni di studio, un attestato a duemila ragazzi. Secondo le statistiche, il 95% di chi esce dalle aule di via Fortis trova la prima occupazione nel giro di un anno. [...] Per il futuro, si sta progettando la creazione di tre nuovi laboratori: calcolo, elettronica, macchine a controllo numerico. Nel giro di tre anni, il programma consentirà di creare 1340 posti di studio per altrettanti ragazzi usciti dalla scuola media » (38).

Gli aspetti formativi e spirituali del centro vengono messi in risalto da un altro servizio giornalistico, questa volta de « L'Osservatore Romano »:

« È questo il principio ispiratore dell'intero programma Elis: valorizzare il lavoro quotidiano, soprattutto fra gli emarginati, in una prospettiva cristiana. Quel che più conta è l'aspetto educativo. Per coglierne il senso basta una visita al centro » (39).

Il Papa ha voluto mettere esplicitamente in risalto questa realtà nella sua visita del 15 gennaio scorso, dicendo:

« Desidero rivolgere un particolare saluto ai dirigenti e appartenenti al Centro Elis, i quali con la loro opera di promozione umana e sociale rendono fecondo il terreno dell'intero quartiere in maniera da spianare la via all'azione pastorale della parrocchia. Questo Centro è una chiara testimonianza dell'interesse della Chiesa per le classi lavoratrici » (40).

A questi brevi cenni riguardanti un'opera realizzata alla periferia di Roma, si possono aggiungere alcune espressioni con le quali il Fondatore dell'Opus Dei, alcuni anni fa, descriveva in linee generali le **caratteristiche di tali opere apostoliche**:

« Riferendomi alle iniziative sociali ed educative che l'Opus Dei, in quanto tale, suole promuovere, le dirò che rispondono alle condizioni concrete e ai bisogni reali della società. Non possiedo dati particolareggiati su tutte queste attività, perché [...] la nostra organizzazione è molto decentrata. Potrei ricordare, a titolo d'esempio, *Midtown Sports and Cultural Center* nel Near West Side di Chicago, che realizza programmi educativi e sportivi per gli abitanti del quartiere. Parte importante di questo lavoro consiste nel promuovere la convivenza e l'integrazione tra i diversi gruppi etnici. Un'altra attività interessante, sempre negli Stati Uniti, è quella di *The Heights*, a Washington, dove si svolgono corsi di orientamento professionale, programmi speciali per studenti particolarmente dotati, ecc. In Inghilterra si potrebbe indicare il lavoro dei collegi universitari, che offrono agli studenti non solo un alloggio, ma vari programmi per completare la loro formazione culturale, umana e spirituale. *Netherall House* a Londra è forse particolarmente interessante per il suo carattere internazionale. Hanno soggiornato in questa residenza universitari di oltre 50 Paesi. Molti di loro non sono cristiani, perché le case dell'Opus Dei sono aperte a tutti, senza discriminazioni né di razza né di religione. [...] Un altro

(38) P. Co., *Sembra un college ma sta al Tiburtino, l'Elis, centro di formazione al lavoro*, in « Corriere della Sera », 14 gennaio 1984, p. 26.

(39) M.C., *Costruirsi un avvenire fra le borgate di Roma (Elis: 18 anni di promozione umana)*, in « L'Osservatore Romano », 21-22 novembre 1983, p. 7.

(40) GIOVANNI PAOLO II, *La Chiesa vicina al mondo del lavoro*, omelia durante la Messa celebrata presso la parrocchia di s. Giovanni Battista al Collatino, 15 gennaio 1984, in « L'Osservatore Romano », 16-17 gennaio 1984, inserto, pp. 15s.

esempio può essere lo *Strathmore College of Arts and Science*, di Nairobi. È un *college* preuniversitario, dal quale sono usciti centinaia di universitari del Kenia, dell'Uganda e della Tanzania. I dirigenti di questo centro (alcuni kenioti dell'Opus Dei, assieme ad altri concittadini) hanno realizzato una profonda opera culturale e sociale. È stato infatti il primo istituto dell'Africa Orientale di lingua inglese a realizzare una completa integrazione razziale, e l'impostazione degli studi ha dato un notevole contributo all'africanizzazione della cultura. Lo stesso si potrebbe dire riguardo al *Kianda College*, pure a Nairobi, che sta svolgendo un lavoro di prima linea nel campo della promozione della nuova donna africana. Accennerò ancora a un'altra realizzazione, l'Università di Navarra [...]. Il sistema di insegnamento e di vita universitaria, improntato a criteri di responsabilità personale e di solidarietà fra tutte le categorie impegnate, si è rivelato efficace, rappresentando una esperienza molto positiva nel quadro dell'attuale situazione dell'università in tutto il mondo » (41).

Dal 1968, quando mons. Escrivá diceva queste cose, a oggi le opere di apostolato promosse dai membri dell'Opus Dei sono aumentate di numero e di varietà; solo nell'ambito delle università, dopo l'Università di Navarra di cui parlava il Fondatore, oggi si debbono contare altri centri qualificati di insegnamento superiore, come il *Seido Language Institute* di Osaka (Giappone), l'Università di Piura (Perù) e altri atenei a Bogotá (Colombia), a Città del Messico e a Manila (Filippine).

Ma, più che enumerare le attività, è utile ricondurle al senso della presenza dell'Opus Dei nella Chiesa e nel mondo: aiutare efficacemente a prendere coscienza di tutte le esigenze della vocazione cristiana, per poi attingere proficuamente all'inesauribile tesoro di grazia che Cristo ha messo a disposizione di tutti con la sua dottrina, con i sacramenti, con l'opera pastorale della Gerarchia a tutti i livelli.

(41) *Colloqui con mons. Escrivá de Balaguer*, cit., nn. 56 e 71.